



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **PARERE N. 227 DEL 16 Dicembre 2015**

#### **PREC 127/15/S**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dal RTP Arch. Vincenzo Costanzo –Arch. Emilio Bilotta – Ing. Cristiano Giovanni – Procedura aperta per l'affidamento servizio di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana aree degradate denominate Piazza del Mastro e Piazza dei monumenti ai caduti. Importo a base di gara euro: 133.960,80. S.A.: Comune di Venticano (AV).

#### **Servizi di ingegneria e architettura – requisiti – categorie ai sensi del d.m. n. 143/2013.**

Non integra una violazione dei principi di concorrenza e massima partecipazione la previsione del bando di gara che richiede, ai fini della partecipazione, il possesso di requisiti pertinenti alla tipologia di opere e al loro grado di complessità, secondo le indicazioni del d.m. n. 143/2013.

#### **Art. 2 d.lgs. n. 163/2006; d.m. n. 143/2013**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 22509 del 27.2.2015, presentata dal raggruppamento temporaneo di professionisti Arch. Vincenzo Costanzo –Arch. Emilio Bilotta – Ing. Cristiano Giovanni, relativamente alla procedura aperta per l'affidamento servizio di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana aree degradate denominate Piazza Maestro e caduti, Comune di Venticano (AV);

VISTO in particolare il quesito formulato in ordine alla presunta errata individuazione di una delle categorie/classifiche previste dalla *lex specialis*, sostenendo che, stante la tipologie del progetto a base di gara e da avvenuto sopralluogo, la richiesta categoria V.03 (ex VI/b) non risulta pertinente e che, in luogo di questa, risulterebbe più idonea la categoria V.02 (ex VI/a), con la conseguenza che i requisiti speciali di capacità tecnica richiesti ai sensi dell'art. 263, dpr. 207/2010 appaiono eccedenti rispetto l'oggetto dell'appalto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto con nota dell'8.6.2015;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

VISTA la documentazione versata in atti dal RTP istante;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dei lavori da dirigere così come approvato è suddiviso nella categoria E.13 per un importo pari a euro 710.265,03 e nella categoria V.03 per un importo pari a euro 1.463.516,24;

CONSIDERATO che il d.m. 31 ottobre 2013 n. 143, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", all'articolo 8, relativo alla «Classificazione delle prestazioni professionali», dispone che la



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al decreto stesso è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e che per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 ad esso allegata;

CONSIDERATO che la tabella in questione, nella categoria Infrastrutture per la mobilità, distingue, nell'ambito della destinazione funzionale, tre diverse categorie di opere la «V.01» per manutenzione, con grado di complessità 0,40; la «V.02» per viabilità ordinaria, con un grado di complessità di 0,45 e la «V.03» per viabilità straordinaria, con un grado di complessità di 0,75;

CONSIDERATO che la stessa tabella indica altresì le corrispondenze tra la classificazione riportata e quella disciplinata dalla normativa previgente (legge n. 143/1949);

RILEVATO che la definizione della categoria delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura da affidare rientra nell'ambito della valutazione discrezionale della stazione appaltante, scelta che, nel caso di specie, l'amministrazione comunale ha confermato anche mediante chiarimento del 26.2.2015 a seguito di espressa richiesta in ordine alla categoria V.03 per le opere previste in progetto;

CONSIDERATO che l'Autorità, nella *determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015*, ha precisato che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare e che tale criterio è confermato dal menzionato articolo 8 del d.m. n. 143/2013, evidenziando altresì che tali considerazioni, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili invece ad ulteriori categorie in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;

RITENUTO, pertanto, che la formulazione del bando oggetto di contestazione, nel prevedere requisiti pertinenti all'oggetto dell'appalto, non integra alcuna violazione dei principi di concorrenza e massima partecipazione,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione siano conformi ai principi in materia di contratti pubblici.

*Il Presidente f.f.*  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 dicembre 2015

Per il Segretario, Valentina Angelucci